

## TITOLO VIII.

*De' trattamenti.*

48. Il trattamento de' Prefetti, e de' Segretarij Generali di Prefettura è conservato come viene prescritto dalla Legge 5 Novembre 1803. Quello de' Vice Prefetti è di *tre mila lire*, e quello de' Membri del Consiglio di Prefettura di *mille cinquecento lire* per cadauno. Si conserva ai Cancellieri del Censo l'attuale loro trattamento.

49. L'ufficio de' Consiglieri Dipartimentali, Distrettuali, e Comunali, e degli Amministratori Municipali è gratuito.